

# UNIONE DEI COMUNI COROS



COMUNE DI  
CARGÈGHE

COMUNE DI  
CODRONGIANOS

COMUNE DI  
FLORINAS

COMUNE DI  
ITTIRI

COMUNE DI  
MUROS

COMUNE DI  
OLMEDO

COMUNE DI  
OSSI

COMUNE DI  
PUTIFIGARI

COMUNE DI  
TISSI

COMUNE DI  
URI

COMUNE DI  
USINI

## Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni del "Coros"

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n°5 del 16-6-2008

## **PREMESSO**

Che i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di Comuni denominata "Coros" avente come finalità l'esercizio delle competenze della Legge Regionale n° 12 del agosto 2005 e funzioni e servizi propri dei Comuni associati.

Che con i medesimi atti è stato approvato l'atto costitutivo e Lo Statuto dell'Unione.

Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 – Oggetto**

[1] Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

[2] Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle leggi regionali e statali.

## **CAPO II CONVOCAZIONI**

### **Art. 2 - Competenza per la convocazione**

[1] Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o nei casi indicati nell'art. 13, dello Statuto.

[2] Può essere convocato dal Vicepresidente del Consiglio unicamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio.

[3] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, il potere di convocazione compete al Consigliere più anziano di età.

### **Art. 3 - Procedura di convocazione**

[1] L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inoltrato, via fax e posta elettronica, alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione.

### **Art. 4 - Luogo di riunione**

[1] Le riunioni del Consiglio dell'Unione potranno tenersi presso la sede dell'Unione o, in forma itinerante, presso le sedi di ordinarie sedute dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Unione.

### **Art. 5 – Sedute**

[1] Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

[2] Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e le modifiche statutarie ed i Regolamenti.

[3] In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.

[4]. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

### **Art. 6 - Convocazione e deposito atti**

[1] Per le sedute ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno da parte dell'ufficio responsabile delle notifiche di ogni comune, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

[2] Per le sedute straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità, di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

[3] Per le sedute di urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.

[4] Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.

[5] Il Consiglio dell'Unione deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Presidente dell'Unione in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda.

[6] Le proposte di deliberazione unitamente al materiale istruttorio ed ai documenti necessari al loro esame, devono essere depositati presso la Segreteria del Unione il giorno stesso in cui l'avviso di convocazione è notificato.

[7] Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio dell'Unione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

[8] Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente dell'Unione può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate.

[9] Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

[10] In caso di inottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma, qualsiasi Consigliere dell'Unione potrà elevare contestazione immediata al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione, con qualsiasi mezzo, anche informatico, e potrà richiedere, prima della trattazione del punto, che lo stesso non venga trattato per mancanza di tempestiva informazione. Se un terzo dei Consiglieri aderisce alla proposta di non trattazione, il Presidente del Consiglio ne dovrà disporre il rinvio ad altra seduta.

[11] Il Presidente convoca inoltre la Conferenza dei Consigli Comunali come disposto dallo Statuto.

### **CAPO III PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 6 - Presentazione delle proposte**

[1] Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Unione.

[2] Il Presidente del Consiglio dell'Unione, ricevuta la proposta, la trasmette ai consiglieri facenti parte dell'unione per opportuna informazione, ed al Segretario, per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente del Consiglio ai fini dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.

#### **Art. 7 - Presentazione di emendamenti**

[1] Ciascun Consigliere può presentare emendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno.

[2] Il termine ultimo per la presentazione degli stessi è rappresentato dall'inizio della fase di votazione sul punto.

[3] Sugli emendamenti presentati sono chiamati ad esprimere i pareri tecnici i funzionari competenti. Se l'emendamento è presentato durante la seduta del Consiglio e qualcuno dei funzionari competenti non è presente, può esprimere il proprio parere, in sostituzione, il Segretario Generale o altro funzionario presente, i quali, però, possono dichiararsi incompetenti ed in tal caso il punto all'ordine del giorno è rinviato. La sostituzione di cui al presente comma non è consentita sugli emendamenti che interessino il bilancio, il cui parere deve essere espresso unicamente dal ragioniere.

#### **Art. 8 – Interpellanze**

[1] Ciascun Consigliere può presentare interpellanze aventi natura esclusivamente politica indirizzate al Presidente della Giunta.

[2] Le interpellanze possono essere presentate per iscritto o oralmente, anche durante la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni, e possono essere tramutate in mozioni e sottoposte alla valutazione del Consiglio.

#### **Art. 9 – Interrogazioni**

[1] Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni indirizzate al Presidente della Giunta, se riguardino attività di gestione o di indirizzo politico, o al Presidente del Consiglio, se riguardino attività di direzione dei lavori del Consiglio.

[2] Le interrogazioni vanno presentate esclusivamente per iscritto, essendo consentite interrogazioni orali solo in caso di straordinarietà.

[3] L'interrogante potrà richiedere, alternativamente, risposta scritta o la trattazione in Consiglio.

[4] Alle interrogazioni va data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

#### **Art. 10 - Ordini del giorno e mozioni**

[1] Ciascun Consigliere potrà presentare per iscritto, anche durante le sedute del Consiglio, ordini del giorno o mozioni, da sottoporre alla votazione del Consiglio, che impegnino l'Ente a particolari adempimenti. L'ordine del giorno può essere presentato anche dal Presidente o dai componenti della Giunta.

[2] La mozione è un atto di indirizzo teso ad impegnare il Presidente della Giunta e la Giunta stessa ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.

[3] L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta, anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.

[4] Tali mozioni o ordini del giorno possono essere trattati e votati prima della conclusione dei lavori.

### **CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

#### **Art. 11 - Poteri del Presidente**

[1] Il Presidente del Consiglio regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione ed ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanze di chiunque dei presenti in aula.

[2] Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

[3] Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e può stabilire, di volta in volta, all'inizio di ciascun punto all'ordine del giorno, secondo la sua importanza, il tempo massimo di ciascun intervento, fermo restando il diritto di ciascun Consigliere di parlare per dieci minuti.

#### **Art. 12 - Poteri del Vicepresidente**

[1] Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

#### **Art. 13 - Presidenza del Consigliere anziano**

[1] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, la presidenza compete al componente più anziano di età, il quale, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

#### **Art. 14 - Diritto d'intervento**

[1] Ciascun Consigliere, il Presidente ed i componenti della Giunta, hanno diritto di intervento una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno, ad eccezione delle interrogazioni, per il tempo indicato dal Presidente del Consiglio all'inizio della discussione sul punto stesso.

[2] Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere, può parlare una volta.

[3] Ciascun Consigliere ha, inoltre, diritto di intervento, esclusivamente per dichiarazione di voto, subito prima della fase di votazione.

[4] Dopo il completamento della fase di votazione sul punto ciascun Consigliere ha diritto di intervento esclusivamente per fatto personale, qualora abbia motivo per ritenersi personalmente leso dalle dichiarazioni di altro Consigliere. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza di voti.

## **CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 15 Costituzione delle Commissioni**

[1] Sulla base delle funzioni effettivamente trasferite possono essere costituite le Commissioni del consiglio dell'Unione fino a un massimo di quattro.

[2] Le commissioni sono presiedute dagli Assessori dell'Unione, competenti per materia, sono costituite da due Consiglieri dell'Unione e dagli Assessori delle Giunte comunali dei Comuni aderenti competenti per materia.

Il Presidente dell'unione non può fa parte di nessuna Commissione, ma può partecipare alle stesse con diritto di intervento.

[3] Alle nomine ed eventuali sostituzioni provvede il Consiglio dell'Unione.

[4] Nessun Consigliere può appartenere contemporaneamente a più d'una Commissione.

### **Art. 16 - Funzionamento delle Commissioni**

[1] In caso di assenza del Presidente della commissione, lo sostituisce il componente della commissione, dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

[2] Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

[3] La convocazione è disposta, a cura del Presidente, anche su attivazione del Presidente del Consiglio dell'Unione con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, da parte degli uffici del Comune di appartenenza, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio dell'Unione entro lo stesso termine.

[4] Assume le funzioni di segretario della Commissione il componente più giovane di età, il quale ha il compito di verbalizzare le sedute. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.

### **Art. 17 - Funzioni delle commissioni**

[1] Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio.

[2] Le commissioni hanno, altresì, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

### **Art. 18 - Incarichi di studio**

[1] Il Consiglio dell'Unione può conferire alle commissioni incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

[2] Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

## **CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

### **Art. 19 - Designazione e funzioni**

[1] All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due scrutatori.

[2] La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

[3] L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20 – Diffusione**

[1] Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di Segreteria, ai consiglieri neo-eletti, all'atto dell'insediamento.